



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

Via Varsavia, 5 – 00055 LADISPOLI (RM) Tel. 06 99231699 – C.F. 91038490586
Codice Meccanografico RMIC8CJ00G - RMIC8CJ00G@ISTRUZIONE.IT - RMIC8CJ00G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Istituto Comprensivo Statale
"ILARIA ALPI"-LADISPOLI
Prot. 0020314 del 18/11/2025
I (Uscita)

A tutto il Personale Scolastico
Alla DSGA
Atti

CIRCOLARE N. 121

Ladispoli, 18.11.2025

OGGETTO: Disposizioni permanenti in materia di vigilanza sugli alunni e di comunicazione delle assenze da parte del personale.

Si ritiene opportuno richiamare alle SS.LL. le disposizioni permanenti in materia di vigilanza dei minori affidati alla custodia e alla responsabilità di tutto il personale docente e ATA in servizio presso l'Istituto scolastico, così come previsto dall'art. 2048 del Codice civile, in materia di *culpa in vigilando*.

Nelle eventuali controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, *mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante*» (Cass., SU., n. 9346 del 2002; Cass. n. 24456 del 2005; Cass. n. 5067 del 2010; Cass. n. 2559 del 2011). A tal proposito è auspicabile che le relazioni sottoscritte dalle SS.LL. in caso di infortunio siano dettagliate.

Nel caso dell'uscita dalla classe/laboratorio per l'utilizzo dei servizi igienici, la vigilanza nei corridoi o nell'accesso agli stessi da parte degli alunni è affidata al personale ATA, ciascuno secondo il proprio reparto. Si ricorda altresì l'obbligo di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, e la necessità di individuare e segnalare tempestivamente alla DS e/o a suoi delegati eventuali condotte illecite legate ad atti di vandalismo e/o di bullismo.

Resta ferma comunque, per tutto il personale, la necessità di segnalare tempestivamente alla Dirigente scolastica o ai suoi delegati situazioni di omessa vigilanza.

In caso di assenza del personale docente i collaboratori della D.S./responsabili di plesso provvederanno alla copertura della classe interessata con opportune sostituzioni, seguendo i criteri stabiliti. In caso di conferimento di ore eccedenti per le sostituzioni al personale resosi preventivamente disponibile in forma scritta, si ricorda che queste potranno essere assegnate e riconosciute nel rispetto del budget e solo in caso di effettiva assenza dal servizio del personale sostituito. Il personale assente per viaggi e visite d'istruzione dovrà essere sostituito senza oneri per l'Istituzione scolastica.

Alla sostituzione del personale ATA provvederà la DSGA o persona delegata, assicurando che la vigilanza sia comunque equamente distribuita sui reparti e sui servizi igienici.

Durante il cambio dell'ora, i docenti si alterneranno con la massima celerità per garantire la costante sorveglianza degli alunni. I collaboratori scolastici forniranno adeguato aiuto e collaborazione ai docenti ai fini del mantenimento della sorveglianza. Le classi lasciate scoperte a causa dell'assenza non programmata del docente, saranno sorvegliate dai collaboratori scolastici fino all'arrivo del docente sostituito o fino all'attivazione delle procedure su citate.

Si evidenzia, invece, che in nessun caso il personale docente potrà affidare al personale ATA la vigilanza degli alunni per svolgere attività funzionali o colloqui nell'orario in cui dovrebbe essere

impegnato in aula.

Si coglie l'occasione per richiamare il dovere per tutto il personale di comunicare le assenze dal servizio in via preventiva e tempestiva.

Le assenze non programmabili per motivi di oggettiva non prevedibilità e urgenza, dovranno essere comunicate telefonicamente alle ore 07:30 del primo giorno di assenza, a prescindere dall'orario di servizio.

In caso di assenze impreviste del personale docente, nell'eventuale e comprovata impossibilità di reperire docenti sostituiti, i collaboratori scolastici, coordinati dai docenti collaboratori della dirigente/responsabili di plesso, provvederanno ad un'equa distribuzione degli alunni tra classi il più possibile attigue, avendo cura che gli spostamenti degli alunni da una classe all'altra avvengano a piccoli gruppi e nella massima compostezza.

In tale evenienza, si raccomanda ai docenti in servizio presso le classi ospitanti la completa disponibilità all'accoglienza.

Gli elenchi funzionali all'eventuale divisione delle classi nei casi sopra descritti sono depositati presso le postazioni dei collaboratori scolastici. I docenti in servizio nelle classi "accoglienti" annoteranno nell'apposita sezione del registro elettronico, secondo le indicazioni già fornite da parte dei collaboratori della D.S., la presenza degli studenti accolti. Si raccomanda il rispetto di tali elenchi nominativi ai fini anche delle procedure di evacuazione da mettere in atto in caso di emergenza.

Si ricorda che la Legge di stabilità 190/2014 art. 1 comma 333 afferma che: "Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza". Si ricorda altresì in combinato disposto l'art. 2048 c.c. dal quale discende la culpa in vigilando.

In qualità di datore di lavoro e di responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 si ritiene che debba pertanto applicarsi il principio del *rischio ragionato*, rispetto al quale, nelle situazioni sopra descritte, aventi carattere di eccezionalità, dovrà essere garantita in via prioritaria la sorveglianza degli studenti.

Nell'attenzione e nell'impegno costante della Dirigenza rispetto la tutela del diritto allo studio, del benessere scolastico e nel garantire l'Offerta formativa, quant'ultimo punto riportato nella presente direttiva deve intendersi come una misura non ordinaria e, quindi, da applicarsi in via residuale nei soli casi da essa previsti.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Bevilacqua

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993